SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2008, n. **106**.

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, modificata da ultimo con la decisione n. 2006/252/CE;

Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di consentire l'uso di una sostanza di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti solubili per bevande al gusto di caffè e similari sulla base della richiesta avanzata da un'azienda interessata;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 febbraio 2008;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 13 febbraio 2008 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 5 maggio 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:

Sostanza	Campo di impiego	Dose massima di impiego
Butil-o-butirrillattato	Prodotti solubili per bevande al gusto di caffè e similari	20 mg/kg

2. La sostanza di cui al comma 1 deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro: TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte di conti il 28 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 222

ALLEGATO
(art. 1, comma 2)

REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA

Butil-o-butirrillattato:

colore e aspetto: liquido incolore/giallo pallido, di odore agrodolce di burro;

punto di ebollizione: 90º C alla pressione di 2 mmHg.

Non deve contenere:

Arsenico	più di 3 mg/kg
Cadmio	più di 1 mg/kg
Mercurio	più di 1 mg/kg
Piombo	più di 5 mg/kg

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le disposizioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:

a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonché da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti;

b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;

d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;

e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti *d)* ed *e)*;

g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;

h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1, e lettera *c)*;

i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi;

l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi;

m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.

2. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:

a) i metodi di analisi e le modalità per il prelievo dei campioni;

b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;

c) i criteri specifici di purezza;

d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*.».

— La decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, che riporta l'elenco delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L 84 del 27 marzo 1999 ed è stata da ultimo modificata dalla decisione della Commissione del 27 marzo 2006, n. 2006/252/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L 91 del 29 marzo 2006.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riporta l'elenco delle «sostanze aromatizzanti artificiali» che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d'impiego.

— L'allegato VIII del citato decreto legislativo n. 107 del 1992, fissa i requisiti specifici e generali di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.

08G0129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Moravcova Pavla, del titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Moravcova Pavla, cittadina ceca, nata a Praga il 24 febbraio 1979, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto

legislativo, il riconoscimento del titolo ceca di «psychologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Magistra Psychologia» conseguito presso l'«Univerzità Karlova V Praze», come attestato in data 25 maggio 2004;

Preso atto inoltre che dall'attestazione del «Ministerstvo Zdravotnictvi Ceske Republiki risulta che l'istante è in possesso dell'«abilità e la qualifica per l'esercizio della professione di psicologo professionista specializzato»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopracitata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione A e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Moravcova Pavla, cittadina ceca, nata a Praga il 24 febbraio 1979, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A04006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 maggio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 50479 e n. 50480 del 7 maggio 2008, che hanno disposto per il 15 maggio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 50479 e n. 50480 del 7 maggio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,980 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,070 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,041 ed a 98,733 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 96,300 ed a 95,147 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04087

DECRETO 4 giugno 2008.

Modifiche alla regolamentazione tecnica del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, denominato «SuperStar».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957 recante la disciplina relativa al «Regolamento del concorso pronostici Enalotto, istituito con decreto ministeriale 9 luglio 1957 (di seguito, Enalotto)» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS) l'esercizio delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,

che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione di AAMS;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto;

Visto il decreto direttoriale 9 marzo 2006, prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all'istituzione della formula di gioco opzionale, denominata SuperStar, (di seguito, SuperStar) complementare Enalotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 marzo 2006 relativo alla disciplina delle modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar, complementare a Enalotto;

Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA di modifica a SuperStar, complementare a Enalotto;

Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, prot. n. 2006/36781/GIOCHI/ENA di modifica alla disciplina delle modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar;

Visto l'art. 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Considerato l'andamento della raccolta dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale Superstar, in relazione a quello della raccolta dei giochi pubblici nel loro insieme;

Considerata la necessità di tutelare i preminenti interessi erariali connessi all'andamento della raccolta dei suddetti giochi;

Valutata, pertanto, l'opportunità di adeguare la formula di gioco dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale Superstar, al fine di renderle maggiormente rispondenti all'evoluzione delle preferenze dei consumatori;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla regolamentazione tecnica del gioco dell'Enalotto

1. All'art. 14, comma 2, del decreto ministeriale 29 ottobre 1957, le parole «a ciascuna categoria viene attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art. 8.» sono così sostituite:

« il montepremi totale, destinato ai vincitori a norma dell'art. 8, è ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;

b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;

c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;

d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;

e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 14 del decreto ministeriale 29 ottobre 1957 sono così sostituiti: «Per ciascun concorso, in mancanza di:

a) vincite di prima categoria con punti 6, il relativo montepremi andrà a sommarsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6;

b) vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:

per il 50% del suo valore andrà a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;

per il restante 50% sarà destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione è accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario. Le modalità di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate da AAMS».

3. L'art. 14, comma 7, del decreto ministeriale 29 ottobre 1957 è così sostituito: «Fermo restando quanto espressamente stabilito al comma 3, lettere *a)* e *b)*, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno cumulati con quelli delle medesime categorie di premi del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzati punteggi vincenti.».

Art. 2.

Modifiche alla regolamentazione tecnica del gioco opzionale e completare dell'Enalotto, denominato SuperStar

1. L'articolo 2, comma 8 del decreto direttoriale del 9 marzo 2006, prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, come già modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 31 ottobre 2006, prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA, è così sostituito:

«8. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del concessionario, con la frequenza di un premio ogni 250 combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco «SuperStar».

Quando una delle combinazioni «SuperStar» genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.

Per ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco «SuperStar», sono assegnati 4.000 premi istantanei, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel medesimo concorso in chiusura. Tali premi, di importo compreso tra euro 5,00 ed euro 10.000,00, sono così distribuiti:

premi di importo pari ad euro 10.000,00 - almeno 1;

premi di importo pari ad euro 100,00 - almeno 20;

premi di importo pari ad euro 5,00 - almeno 3.000 e non più di 3.979.

Ogni serie di 4.000 premi istantanei, relativi ad un milione di giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei 4.000 premi successivi, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nella equidistribuzione dei premi istantanei. In funzione dell'andamento del Fondo di riserva e del valore della relativa giacenza, il numero dei premi di importo compreso tra euro 5,00 ed euro 10.000,00 può essere opportunamente incrementato di una o più unità, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 16 del presente articolo.

Il numero dei premi di importo pari ad euro 5,00 è sempre dato dalla differenza tra i 4.000 premi totali assegnati ogni milione di combinazioni e la somma del numero dei premi riferiti a tutti gli altri importi.

Il giocatore può riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove è stata effettuata la giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di euro 10.000,00 che si riscuote secondo le modalità previste per le vincite Enalotto del medesimo importo.

In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il premio stesso non potrà più essere riscosso. Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non può essere più annullata.

2. L'articolo 2, comma 15, del decreto direttoriale del 9 marzo 2006, prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, come già modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 31 ottobre 2006, prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA, è così sostituito:

«15. Il concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti dalla formula di gioco SuperStar. Per ogni singolo concorso, la parte dell'importo destinato al pagamento dei premi di ciascun concorso di cui al comma 6 del presente articolo che dovesse residuare successivamente alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva, gestito dal concessionario. L'importo accantonato su tale Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:

integrare il pagamento della vincite nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo destinato al pagamento delle vincite di uno specifico concorso non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle stesse;

incrementare le risorse destinate ad una o più categorie di premi istantanei o a punteggio del SuperStar, al verificarsi delle condizioni previste nel provvedimento di cui al comma 16 ed a seguito di apposito provvedimento AAMS.

Art. 3.

Efficacia

Il presente decreto direttoriale avrà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed effetto dall'apertura della raccolta del concorso n. 73 del 17 giugno 2008.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 4 giugno 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 156

08A04030

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mascot FL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modi-dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 maggio 2005 dall'impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 Modena, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: MASCOT FL;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: BUPROFEZIN;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 24 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 Modena è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato MASCOT FL con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12657.

Il presente deòreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 16 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MASCOT-FL

Insetticida regolatore di crescita in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Buprofezin puro		**g**	**23,5 (= 250 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare. né bere. né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: (rilevati in animali da esperimento) disturbi dell'accomodamento, miosi. lacrimazione. **Terapia:** non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto. **Controindicazioni**: ==. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: MASCOT-FL è un insetticida regolatore di crescita che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia. Non possiede proprietà sistemiche ma è parzialmente citotropico. Inibisce la crescita degli insetti negli stadi pre-immaginali, interferendo con i processi di formazione della chitina. Svolge inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO MASCOT-FL può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro lo Scafoideo *(S. titanus)* e le Cicaline *(E. flavescens, ecc.)* alla dose di 75-100 ml/hl (0,75-1,0 l/Ha), intervenendo sulle giovani larve. Contro le neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 120-170 ml/hl (1,2-1,5 l/Ha). **Melo, Pero, Pesco**: contro le Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc)* alla dose di 100-150 ml/hl (dose minima: 2 l/Ha), trattando sulle neanidi svernanti in corrispondenza, generalmente, della fase fenologica delle "orecchiette di topo" per le pomacee e ai "bottoni rosa" per il pesco. Nel caso di sviluppo del fitofago molto scalare, può essere conveniente intervenire in due momenti successivi ad intervalli di circa 15 giorni alla dose di 100 ml/hl. Contro le specie di Cocciniglie che presentano più cicli l'anno, è utile trattare pure contro la generazione che precede quella che attacca il frutto, in quanto la morte delle neanidi, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, può avvenire anche dopo che queste si sono già fissate sui frutti. Su Melo MASCOT-FL può essere impiegato anche contro le Cicaline *(E. rosae, ecc.)* alla dose di 100 ml/hl. **Actinidia**: contro la Cocciniglie *(D. pentagona, ecc.)* alla dose di 100-150 ml/hl (2 l/Ha) intervenendo alla migrazione delle neanidi. **Olivo:** contro le Cocciniglie *(S. oleae, ecc.)* alla dose 100-150 g/hl (dose minima: 2 Kg/Ha) se impiegato da solo, oppure a 75-100 g/hl (dose minima: 1,5 l/Ha) se applicato in miscela con olio bianco, intervenendo alla migrazione delle neanidi. **Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino**: contro le Cocciniglie *(A. aurantii, Planococcuss spp., ecc.)* alla dose di 100-150 ml/hl (dose minima: 2 l/Ha) se impiegato da solo, oppure a 75-100 ml/hl (dose minima 1,5 l/Ha) se applicato in miscela con olio bianco, intervenendo alla migrazione delle neanidi. Contro la Mosca bianca *(A. floccosus)* e le altre specie di Aleurodidi *(D. citri, ecc.)* alla dose di 100 ml/hl. **Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga:** contro gli Aleurodidi *(T. vaporariorum, B. tabaci)* alla dose di 100 ml/hl. Per trattamenti di mantenimento ai fini di una lunga protezione delle colture dagli aleurodidi e con popolazioni composte in larga maggioranza di larve, può essere sufficiente trattare ad intervalli di circa 20 giorni a dosi ridotte di 50-60 ml/hl. In presenza di adulti e nel caso si volesse un effetto abbattente, miscelare MASCOT-FL con un adulticida. **Riso, Frumento:** contro le Cicaline *(M. sexnotatus, ecc.)* alla dose di 100 ml/hl. **Cotone**: contro le larve di aleurodidi *(B. tabaci)* alla dose di 100 ml/hl. **Colture Floreali, Ornamentali, Forestali e Vivai**: contro le Cocciniglie *(Diaspis spp, Quadraspidiotus spp., Pseudococcus spp., ecc.)* alla dose di 200 ml/hl per le applicazioni sulle forme svernanti alla ripresa vegetativa e 100-150 ml/hl per gli interventi sulle neanidi in migrazione.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni preparati fitosanitari. Deve essere tuttavia miscelato con cautela con i preparati a reazione alcalina (Poltiglie Bordolesi alcaline, ecc.).
AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci. Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza tossica per gli organismi acquatici.
FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Su colture Floreali e Ornamentali, dato l'elevato numero di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari su poche piante prima di intervenire sull'intera superficie.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 2 giorni prima della raccolta per il Pomodoro; 3 giorni per Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melanzana, 7 giorni per Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino, Melo, Pero, Pesco; 14 giorni per Lattuga e Frumento; 15 giorni per la Vite; 21 giorni per il Riso; 24 giorni per il Cotone; 28 giorni per l'Olivo; 30 giorni per l'Actinidia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41000 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del
L 0,100 – 0,250 - 0,500 – 1 **Partita n. :**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

08A04012

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 maggio 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visto il proprio decreto n. 2526 del 20 febbraio 2006, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Vicenza;

Preso atto della nota prot. n. 2199 del 24 aprile 2008, con la quale l'Associazione artigiani della provincia di Vicenza comunica la sostituzione del componente effettivo della suddetta Commissione sig. Claudio Marchesini con il dott. Emanuele Guerzoni, e di quella pervenuta in data 12 maggio 2008, con la quale il sig. Claudio Marchesini rassegna le proprie dimissioni;

Decreta:

Il dott. Emanuele Guerzoni è nominato componente effettivo nella Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Vicenza, in rappresentanza della Confartigianato, in sostituzione del sig. Claudio Marchesini.

Venezia, 15 maggio 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A04015

DECRETO 30 maggio 2008.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni recate dai commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2008, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché a quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta dell'8 maggio 2008, dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2008, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2008, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di € 47,43.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2008, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il direttore generale: GEROLDI

ALLEGATO

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	56,80	40,88	50,28	52,37	53,98	56,75
2	AL	ALESSANDRIA	61,87	47,92	52,76	55,40	58,38	61,20
3	AN	ANCONA	58,39	47,59	52,19	55,01	56,68	59,96
4	AO	AOSTA	58,52	47,37	52,26	52,58	56,34	57,52
5	AR	AREZZO	58,42	49,82	54,85	58,22	60,04	63,03
6	AP	ASCOLI PICENO	55,89	46,18	50,99		55,26	57,23
7	AT	ASTI	59,53	48,58	53,91	57,05	59,40	62,17
8	AV	AVELLINO	56,95	49,08	53,54	54,55	58,17	60,33
9	BA	BARI	56,73	46,09	50,56	50,57	55,06	57,02
10	BL	BELLUNO	59,79	50,05	54,39	63,90	60,80	66,74
11	BN	BENEVENTO	55,85	47,31	51,99	53,05	55,83	58,81
12	BG	BERGAMO	63,62	47,37	51,96	55,04	57,52	61,98
13	BI	BIELLA	60,29	47,35	52,85	55,44	58,49	61,38
14	BO	BOLOGNA	59,79	48,73	54,15	56,05	60,61	64,60
15	BZ	BOLZANO	59,75	52,87	57,93	60,24	60,50	59,51
16	BS	BRESCIA	59,93	50,78	55,60	58,58	60,55	61,15
17	BR	BRINDISI	52,90	38,47	46,89		49,64	51,86
18	CA	CAGLIARI	56,78	50,13	54,54	52,86	60,36	63,68
19	CL	CALTANISSETTA	57,01	45,73	50,05	52,30	54,30	56,81
20	CB	CAMPOBASSO	52,13	59,19	62,73	66,96	70,28	76,82
21	CE	CASERTA	53,02	34,33	50,85	53,58	54,29	58,35
22	CT	CATANIA	57,02	45,57	50,99		54,98	58,64
23	CZ	CATANZARO	54,09	46,33	51,18	53,63	55,74	58,85
24	CH	CHIETI	56,47	45,22	49,53	50,71	52,58	56,00
25	CO	COMO	61,49	50,05	54,96	57,73	60,34	62,90
26	CS	COSENZA	55,34	46,54	51,77	53,78	55,97	59,46
27	CR	CREMONA	60,80	58,26	56,77	60,50	64,30	69,66
28	KR	CROTONE	49,59	51,17	53,91	57,64	60,42	64,24
29	CN	CUNEO	58,55	47,88	53,44	56,42	59,16	63,22
30	EN	ENNA	57,85	51,65	53,37	61,98	58,79	61,62
31	FE	FERRARA	59,66	46,44	54,50	61,41	64,23	68,99
32	FI	FIRENZE	58,81	48,52	53,90		59,56	61,95
33	FG	FOGGIA	61,74	49,77	54,98	56,08	60,09	62,60
34	FO	FORLI'/RIMINI	60,27	47,30	53,21	52,63	57,81	62,67
35	FR	FROSINONE	49,71	40,59	45,32		49,98	

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
36	GE	GENOVA	57,12	43,69	48,20	50,63	52,20	54,50
37	GO	GORIZIA	56,60	45,68	50,40	50,86	55,78	58,96
38	GR	GROSSETO	58,71	48,96	53,52	54,09	58,35	61,64
39	IM	IMPERIA	56,07	45,49	49,49	52,53	54,33	56,30
40	IS	ISERNIA	53,60	39,75	49,22		54,25	
41	SP	LA SPEZIA	56,94	45,47	49,95	52,29	51,54	53,35
42	AQ	L'AQUILA	55,31	44,45	48,05		52,62	54,90
43	LT	LATINA	57,22	47,33	52,07	53,69	55,87	59,42
44	LE	LECCE	56,45	43,28	48,40	50,72	53,86	57,21
45	LC	LECCO	61,49	50,05	54,96	57,73	60,34	62,90
46	LI	LIVORNO	58,04	47,31	52,02	54,26	57,28	59,98
47	LD	LODI	59,49	47,24	52,19	55,15	58,12	60,90
48	LU	LUCCA	58,94	48,00	52,96	53,06	58,09	61,79
49	MC	MACERATA	57,48	45,27	50,91	52,91	55,37	58,16
50	MN	MANTOVA	62,85	60,08	64,60	67,48	72,20	77,13
51	MS	MASSA CARRARA	54,20	43,27	51,14		55,24	57,09
52	MT	MATERA	57,19	41,95	50,33	52,68	54,50	57,84
53	ME	MESSINA	55,50	44,89	51,67	52,28	55,58	58,84
54	MI	MILANO	58,88	47,12	51,88	54,84	57,70	60,75
55	MO	MODENA	64,00	57,71	62,25	67,90	71,26	78,84
56	NA	NAPOLI	55,72	42,38	52,98	53,59	56,90	58,92
57	NO	NOVARA	60,24	47,60	53,15	54,62	59,44	62,25
58	NU	NUORO	64,23	52,94	57,23	51,44	65,74	66,86
59	OR	ORISTANO	60,21	49,53	55,62	69,83	63,14	67,39
60	PD	PADOVA	61,05	49,64	55,04	55,68	61,07	67,38
61	PA	PALERMO	57,43	46,97	50,48	54,43	54,53	57,45
62	PR	PARMA	62,44	47,64	53,72	57,47	61,48	66,28
63	PV	PAVIA	61,33	50,41	55,64	58,84	61,62	64,46
64	PG	PERUGIA	58,03	46,39	50,15	52,80	55,06	59,23
65	PU	PESARO URBINO	56,83	46,36	50,83	53,38	55,39	58,38
66	PE	PESCARA	55,87	43,91	47,96	50,96	52,11	54,34
67	PC	PIACENZA	61,45	51,16	55,72	58,19	62,90	69,09
68	PI	PISA	58,83	48,38	53,21	54,24	58,39	61,16
69	PT	PISTOIA	62,83	49,35	55,62	59,28	62,03	64,59
70	PN	PORDENONE	57,77	46,55	51,18	51,50	57,04	60,12

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
71	PZ	POTENZA	51,22	43,13	47,26	49,29	51,37	53,81
72	PO	PRATO	58,45	48,33	53,49		58,95	61,39
73	RG	RAGUSA	58,84	46,43	51,35	54,71	55,58	57,78
74	RA	RAVENNA	59,24	45,74	51,34	55,43	58,30	63,16
75	RC	REGGIO CALABRIA	53,38	41,33	49,64	52,86	55,02	57,96
76	RE	REGGIO EMILIA	63,36	55,31	59,09	63,47	69,00	79,70
77	RI	RIETI	57,80	45,98	50,28	53,40	55,74	57,94
78	RM	ROMA	74,11	47,28	50,51		55,84	58,77
79	RO	ROVIGO	57,98	46,62	51,14	52,61	57,33	61,30
80	SA	SALERNO	57,50	44,48	51,56	53,18	56,39	58,32
81	SS	SASSARI	56,82	53,19	57,83	51,45	64,60	67,06
82	SV	SAVONA	56,64	43,73	47,74	50,28	51,87	53,66
83	SI	SIENA	60,25	48,24	53,60	56,90	59,29	62,26
84	SR	SIRACUSA	59,11	40,22	53,14	56,04	57,07	59,44
85	SO	SONDRIO	57,61	45,97	51,99	55,05	57,05	60,32
86	TA	TARANTO	56,10	46,36	51,08	53,52	55,54	60,93
87	TE	TERAMO	54,51	52,02	56,44		60,25	63,20
88	TR	TERNI	55,89	45,56	50,08	51,45	54,03	57,20
89	TO	TORINO	61,57	48,41	53,87	56,97	59,70	62,63
90	TP	TRAPANI	57,05	45,85	50,66	50,34	54,61	56,43
91	TN	TRENTO	65,54	51,92	59,43	63,48	69,83	75,84
92	TV	TREVISO	62,03	51,26	56,25	56,54	61,34	61,67
93	TS	TRIESTE	57,41	45,68	50,57	50,04	56,09	58,46
94	UD	UDINE	56,60	48,80	53,35	50,86	58,56	65,19
95	VA	VARESE	62,22	45,65	51,74	53,75	56,64	58,58
96	VE	VENEZIA	60,36	46,42	52,84	55,76	59,29	62,92
97	VCO	VERB.C.OSSOLA	61,96	48,73	54,24	57,15	60,22	63,39
98	VC	VERCELLI	61,36	47,65	54,52	54,92	62,29	68,42
99	VR	VERONA	60,01	52,46	56,79	60,72	66,13	72,42
100	VV	VIBO VALENTIA	53,82	39,92	50,53	52,89	54,72	57,84
101	VI	VICENZA	60,59	52,13	56,67	56,44	61,73	65,74
102	VT	VITERBO	56,78	46,06	50,78	52,17	55,62	57,80

08A03998

DECRETO 3 giugno 2008.

Approvazione della graduatoria integrativa dei comuni con meno di 5.000 abitanti, ammessi all'incentivo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visti gli articoli 27 e 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Vista la circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;

Viste le domande dei comuni pervenute ai sensi della circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;

Considerato che questo ufficio del Ministero, quale Direzione generale competente al riguardo, ha proceduto all'istruttoria delle domande inviate dai comuni nei termini previsti dalla circolare citata;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, prot. n. DFP-0015158-28/03/2008-1.2.3.4 con la quale si esprime parere favorevole alla graduatoria;

Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 0040532 del 31 marzo 2008 con la quale si esprime parere favorevole alla graduatoria;

Visto il precedente D.D. 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008) con il quale è stata approvata la originaria graduatoria delle assunzioni autorizzate ed ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere *f)* e *f-bis)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che, dopo l'emanazione e la pubblicazione del suddetto decreto, alcuni comuni hanno prodotto istanza di riammissione alla procedura, essendo stati esclusi dalla graduatoria per motivi addebitabili prevalentemente ad incompleta compilazione della domanda, successivamente regolarizzata, o a disguidi dipendenti dal servizio postale;

Vista la nota n. 14/0006691 del 23 maggio 2008 di questa Direzione generale con la quale, conformemente a quanto prescritto dalla circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, si è provveduto ad inoltrare la graduatoria integrativa e la bozza del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.;

Visto il nulla osta espresso dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. con messaggio di posta elettronica del 27 maggio 2008;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. non ha rappresentato motivi ostativi all'approvazione del presente decreto;

Ritenuto di dover procedere, in sede di autotutela, conformemente al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A., all'approvazione di apposita graduatoria integrativa delle assunzioni autorizzate ed ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere *f)* e *f-bis)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Graduatoria integrativa

A norma dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)* e lettera *f-bis)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene approvata, ai fini dell'assunzione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ferma restando la validità della graduatoria allegata al precedente D.D. 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008), la presente graduatoria integrativa, relativa alla concessione del contributo per la stabilizzazione di:

lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

limitatamente alla regione Calabria lavoratori di pubblica utilità derivanti dal bacino di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

BASILICATA

		LSU	
		richiesti	ammissibili
Calciano	Matera	5	**5**

CALABRIA

		LSU		LPU	
		richiesti	ammissibili	richiesti	ammissibili
Casole Bruzio	Cosenza	12	**12**	6	**6**
Fabrizia	Vibo Valentia	2	**2**		
Isca sullo Ionio	Catanzaro	3	**3**		
Laino Borgo	Cosenza	1	**1**		
Parenti	Cosenza	15	**15**	10	**10**
San Calogero	Vibo Valentia	2	**2**		
San Fili	Cosenza			3	**3**

CAMPANIA

		LSU	
		richiesti	ammissibili
Capriati a Volturno	Caserta	2	**2**
Prata Sannita	Caserta	1	**1**

LAZIO

		LSU	
		richiesti	ammissibili
Bassiano	Latina	2	**2**
Borgorose	Rieti	5	**5**
Monte San Giovanni in Sabina	Rieti	4	**4**

PUGLIA

		LSU	
		richiesti	ammissibili
Ortelle	Lecce	1	**1**
Patù	Lecce	5	**5**

SARDEGNA

		LSU	
		richiesti	ammissibili
Villanova Monteleone	Sassari	1	**1**

Art. 2.

Disciplina dei limiti di spesa

I comuni beneficiari degli incentivi previsti dovranno comunque assicurare formalmente l'osservanza del limite di spesa vigente per il personale ex art. 1, comma 562, della legge 296/2006. Per le assunzioni di cui al presente decreto, i Comuni beneficiari del relativo contributo non potranno avvalersi della deroga prevista dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Eventuali assunzioni in soprannumero

I Comuni che procederanno ad assunzioni autorizzate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007, ai sensi del presente decreto, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare l'art. 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159. Le assunzioni dovranno essere effettuate nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data del 1° gennaio 2007, eccetto quelle effettuate in soprannumero che comporteranno il divieto di effettuare assunzioni di personale di qualsiasi qualifica fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Eventuali vacanze presso altre qualifiche non potranno essere coperte con nuove assunzioni, fatto salvo il caso di rimodulazione della dotazione organica del comune che non comporti comunque variazione di spesa.

Art. 4.

Effetti procedurali delle dichiarazioni sottoscritte dai sindaci

Agli effetti della presente procedura, le dichiarazioni sottoscritte dai sindaci dei comuni che hanno proposto istanza di contributo, attesa la loro rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, certificano, a tutti gli effetti, le situazioni in esse rappresentate.

Art. 5.

Procedura di erogazione del contributo

Per le modalità di erogazione del contributo, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3 della circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria integrativa di cui all'art. 1, i comuni interessati procederanno alle assunzioni ammesse a finanziamento. Entro i successivi 30 giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato, nonché tutta la documentazione comprovante l'effettiva costituzione dei rapporti di lavoro), al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta decadenza dalla concessione del contributo.

A seguito della presentazione della documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi delle attività socialmente utili, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, provvederà all'erogazione dell'incentivo, pari ad € 9.296,22, per l'anno 2008.

La verifica di conformità delle assunzioni dei LSU a carico del Fondo nazionale per l'occupazione avverrà alla stregua della Banca dati dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000. Correlativamente, la verifica di conformità dei lavoratori di pubblica utilità ascrivibili al bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, sarà certificata dalla regione Calabria.

Per gli anni successivi, il Ministero provvederà all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, e della presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi.

La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - via Fornovo, 8 Roma. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

Art. 6.

Disciplina in punto di cumulabilità del contributo

In punto di cumulabilità del relativo incentivo, il contributo erogato è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Roma, 3 giugno 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A04013

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 aprile 2008.

Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro di trasporti 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 2008, di recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica ai fini dell'adattamento al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

Visto, in particolare, l'ultimo capoverso dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007, dove si legge «Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. del regolamento UN/ECE n. 51»;

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 2 della direttiva 2007/34/CE, dove si legge «Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo non viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. del regolamento UN/ECE n. 51»;

Rilevato quindi che, per errore materiale, la menzionata disposizione del decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007 è stata redatta in modo non conforme alla corrispondente disposizione della direttiva 2007/34/CE;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007, l'ultimo capoverso «Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. del regolamento UN/ECE n. 51» è sostituito dal seguente «Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo non viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 273

08A04014

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 maggio 2008.

Affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Gaeta, al CO.GE.MO.GA - Gaeta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Ravvisata la necessità di assicurare un equilibrio tra la capacità di prelievo e le risorse disponibili nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto ad assicurare l'equilibrio tra lo sforzo di pesca e le risorse marine effettivamente disponibili;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Gaeta è stato costituito il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Gaeta, siglabile «CO.GE.MO.GA. - Gaeta», con sede a Minturno, via Pantano Arenile, 12;

Considerata altresì la necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa molluschi nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta e consentire alle imprese di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante un equilibrato prelievo di tali risorse;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali di categoria A.G.C.I. Agrital, Federcoopesca, Federpresca e Lega Pesca, intesa ad ottenere per il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Gaeta» siglabile «CO.GE.MO.GA. - Gaeta» l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta;

Tenuto conto che attualmente le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta ammontano complessivamente a n. 16, di cui n. 4 abilitate con il sistema «draga idraulica» e n. 12 con il sistema «rastrello da natante», giusta comunicazione della locale Capitaneria di porto di cui al foglio n. 5561 in data 16 maggio 2008;

Considerato che al suddetto Consorzio, con sede a Minturno, in via Pantano Arenile, 12, in relazione alle complessive n. 16 unità - n. 4 draghe idrauliche; n. 12 rastrelli da natante, aderiscono imprese che sono titolari di n. 14 unità e, precisamente, n. 4 draghe idrauliche e n. 10 rastrelli da natante, per una percentuale quindi superiore al 75% delle imprese titolari di unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le risorse del mare effettivamente disponibili e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 1° aprile 2008 ha reso, all'unanimità, parere favorevole in merito all'affidamento della gestione della risorsa molluschi bivalvi al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Gaeta» siglabile «CO.GE.MO.GA. - Gaeta»;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Gaeta», siglabile «CO.GE.MO.GA. - Gaeta», cui attualmente, in relazione alle complessive n. 16 unità autorizzate a tale attività, aderiscono imprese che sono titolari di n. 14 unità e, quindi, per una percentuale superiore al 75% delle imprese titolari di unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «CO.GE. MO.GA. - Gaeta» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «CO.GE.MO.GA. - Gaeta» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed al Capo del Compartimento marittimo di

Gaeta, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. In conformità della normativa vigente in materia, il «CO.GE.MO.GA. - Gaeta», nell'esercizio delle attività di gestione e di tutela connesse all'affidamento, ha quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «CO.GE.MO.GA. - Gaeta», così come formalizzate, sono obbligatorie per tutte le unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante operanti nel Compartimento marittimo di Gaeta, comprese le unità delle imprese che non aderiscono al Consorzio.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «CO.GE. MO.GA - Gaeta» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di Gaeta.

Art. 6.

1. Il «CO.GE.MO.GA. - Gaeta» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta, il «CO.GE.MO.GA. - Gaeta» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il «CO.GE. MO.GA. Gaeta» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Gaeta, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

Il direttore generale: ABATE

08A03986

DECRETO 27 maggio 2008.

Modifica del decreto 13 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il decreto del 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 22 del 27 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Visto il decreto del 14 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 173 del 27 luglio 2006 che riserva la protezione

nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351;

Vista la nota del 29 aprile 2008, numero di protocollo 3227, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 29 aprile 2008, numero di protocollo 3227.

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno» con decreto 13 gennaio 2006, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 29 aprile 2008, numero di protocollo 3227 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04000

DECRETO 27 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 83 dell'11 aprile 2007 con il quale al «Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l.», ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l.», ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambia-

menti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Anidride solforosa libera Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/01986 allegato XXX
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26 §2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34

08A04002

DECRETO 27 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio analisi chimiche merceologiche - Unioncamere Molise», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 17 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005 con il quale il laboratorio «Laboratorio analisi chimiche merceologiche, Unioncamere Molise», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio analisi chimiche merceologiche - Unioncamere Molise», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24

08A04003

DECRETO 27 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio analisi chimiche merceologiche - Unioncamere Molise», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 17 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 28 maggio 2005 con il quale il «Laboratorio analisi chimiche merceologiche - Unioncamere - Molise, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo zona industriale, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio analisi chimiche merceologiche - Unioncamere Molise», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	reg. CEE 2568/1991 allegato IX + reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A04005

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Casa d'Oro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vibo Valentia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Casa d'Oro - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Vibo Valentia, costituita in data 9 giugno 1997, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Scordamaglia di Vibo Valentia, n. REA 151476 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Maria Francesca Colistra nata a Cosenza il 12 settembre 1972, con studio in Cosenza, via della Repubblica n. 397, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03984

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa edilizia 101 S.r.l.», in Palmi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione del commissario governativo datata 30 gennaio 2007;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa edilizia 101 S.r.l.» con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita in data 3 maggio 1982, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Puleio di Palmi (Reggio Calabria), n. REA 88731 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Verdiglione Carmelo, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), il 1° dicembre 1965, con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viale delle Rimembranze n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04007

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Europa - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Cutro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Europa - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata» con sede in Cutro (Crotone), costituita in data 24 dicembre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Capocasale Mario di Crotone, n. REA 154437 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Gravina, nato a Crotone il 14 novembre 1968, con studio a Crotone, via Cutro n. 98, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04008

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Athletic Center società cooperativa a responsabilità limitata», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Athletic Center società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Brescia, costituita in data 27 luglio 1990, n. REA 327244, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Mara Roberta Sacchini nata a Milano il 17 maggio 1945, con studio in Milano a Corso di Porta Vittoria n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Hobart (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Luigi Primo Kim Bini, Console onorario in Hobart (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Melbourne degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai Comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Melbourne delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Melbourne dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Melbourne degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Melbourne);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Melbourne della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Hobart;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Melbourne;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Melbourne della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Melbourne delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Hobart;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Melbourne, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Melbourne;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delel pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Melbourne;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Hobart, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Melbourne;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03983

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 5 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5402
Yen	163,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,570
Corona danese	7,4589
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78970
Fiorino ungherese	241,86
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7009
Zloty polacco	3,3770
Nuovo leu romeno	3,6229
Corona svedese	9,3118
Corona slovacca	30,325
Franco svizzero	1,6147
Corona islandese	118,72
Corona norvegese	7,9680
Kuna croata	7,2506
Rublo russo	36,7125
Nuova lira turca	1,8900
Dollaro australiano	1,6169
Real brasiliano	2,5048
Dollaro canadese	1,5727
Yuan cinese	10,6990
Dollaro di Hong Kong	12,0271
Rupia indonesiana	14331,56
Won sudcoreano	1581,02
Peso messicano	15,8795
Ringgit malese	5,0172
Dollaro neozelandese	2,0168
Peso filippino	67,915
Dollaro di Singapore	2,1103
Baht tailandese	50,688
Rand sudafricano	12,0391

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A04033

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Valore di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008 al 1° M.llo Cl. (pa/smz) Giulio Zocco, nato il 7 ottobre 1964 a Mestre (Venezia), è stata concessa una medaglia di bronzo al Valore di Marina con la conseguente motivazione:

«Per l'eccezionale azione svolta durante il coinvolgimento del 10° gruppo navale costiero nell'operazione di Search And Rescue attivata a seguito dell'affondamento del traghetto egiziano "Al Salam Boccaccio 98".

Durante la fase di ricerca, l'unità sulla quale era imbarcato localizzava, nel buio della notte, alcuni sopravissuti. Il forte vento e le condizioni di mare proibitive rendevano estremamente difficoltoso il recupero dei naufraghi. Realizzata la difficoltà, senza esitazione, dimostrando estrema perizia, si gettava in mare salvando la vita degli sfortunati ormai allo stremo delle forze. Tale azione temeraria è un fulgido esempio di qualità non comuni quali l'audacia, la determinazione, il coraggio e lo sprezzo del pericolo, contribuendo, in linea con gli elevati standard delle nostre tradizioni marinare, a rafforzare l'immagine della Marina militare e della Nazione».

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008 al C° 1° Cl. (pa/smz) Davide Verde, nato il 26 marzo 1969 a Torino, è stata concessa una medaglia di bronzo al Valore di Marina con la conseguente motivazione:

«Per l'eccezionale azione svolta durante il coinvolgimento del 10° gruppo navale costiero nell'operazione di Search And Rescue attivata a seguito dell'affondamento del traghetto egiziano "Al Salam Boccaccio 98".

Durante la fase di ricerca, l'unità sulla quale era imbarcato localizzava, nel buio della notte, alcuni sopravissuti. Il forte vento e le condizioni di mare proibitive rendevano estremamente difficoltoso il recupero dei naufraghi. Realizzata la difficoltà, senza esitazione, dimostrando estrema perizia, si gettava in mare salvando la vita degli sfortunati ormai allo stremo delle forze. Tale azione temeraria è un fulgido esempio di qualità non comuni quali l'audacia, la determinazione, il coraggio e lo sprezzo del pericolo, contribuendo, in linea con gli elevati standard delle nostre tradizioni marinare, a rafforzare l'immagine della Marina militare e della Nazione». — Acque del Mar Rosso, 2 febbraio 2006.

08A04010

Conferimento di encomi

Con decreto 21 aprile 2008 al Tenente di Vascello (SM) Daniele Pier Paolo, nato il 14 luglio 1970 a Torino, è stato concesso una elogio con la conseguente motivazione:

«per l'eccezionale azione svolta durante il coinvolgimento del 10° gruppo navale costiero nell'operazione di Search And Rescue attivata a seguito dell'affondamento del traghetto egiziano "Al Salam Boccaccio 98".

Durante la fase di ricerca, per la salvaguardia della vita in mare, attività svolta tra il 3 e il 5 febbraio 2006 e coordinata dal MRCC Cairo, il Comandante di nave vedetta T.V. Pier Paolo Daniele, con grande spirito di abnegazione e perizia marinaresca, unitamente ad una spiccata capacità di valutazione della situazione, ha condotto il proprio equipaggio con l'esempio, la tenacia e sprezzo del pericolo, salvando otto vite umane e contribuendo, in linea con gli elevati standard delle nostre tradizioni marinare, a rafforzare l'immagine della Marina militare e della Nazione». — Acque del Mar Rosso, 2 febbraio 2006.

Con decreto 21 aprile 2008 al Tenente di Vascello (SM) Rollo Jacopo, nato il 23 giugno 1973 a Verona, è stato concesso una elogio con la conseguente motivazione:

«Per l'eccezionale azione svolta durante il coinvolgimento del 10° gruppo navale costiero nell'operazione di Search And Rescue attivata a seguito dell'affondamento del Traghetto egiziano "Al Salam Boccaccio 98".

Durante la fase di ricerca, per la salvaguardia della vita in mare, attività svolta tra il 3 e il 5 febbraio 2006 e coordinata dal MRCC Cairo, il Comandante di nave Sentinella T.V. Rollo Jacopo, con grande spirito di abnegazione e perizia marinaresca, unitamente ad una spiccata capacità di valutazione della situazione, ha condotto il proprio equipaggio con l'esempio, la tenacia e sprezzo del pericolo, salvando otto vite umane e contribuendo, in linea con gli elevati standard delle nostre tradizioni marinare, a rafforzare l'immagine della Marina militare e della Nazione». — Acque del Mar Rosso, 2 febbraio 2006.

08A03985

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUTO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda della regione Lazio (Arsial), del 4 ottobre 2007, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio»;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 29 aprile 2008 a Frosinone dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» del vino «Cesanese del Piglio»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frosinone il 29 aprile 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso

nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CESANESE DEL PIGLIO» O «PIGLIO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

«Cesanese del Piglio» o «Piglio»

«Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore.

Art. 2.

Il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione» per la regione Lazio a bacca rossa per non più del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest il confine provinciale fino a incontrare, in località Fontanarena, la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud fino al ponte Valleranno, di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione nord-est va a incrociare quella di Paliano in prossimità del km 7; in direzione sud segue tale strada fino a incrociare il confine provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue, quindi, verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte, segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il confine comunale tra Paliano e Anagni, lungo il medesimo discende verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità dal km 57,700 sino a incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est sino a Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri, segue quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100 metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la strada per Anagni all'altezza del km 26,600 circa; prosegue lungo quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n. 6) in prossimità dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord, per la strada prima e il sentiero poi che attraverso la località Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimità della quota 325, prosegue su quest'ultima, supera il centro abitato di Anagni, costeggiandolo a sud per proseguire verso est sulla strada per le Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara, le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341, 371, 390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto fino a inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in prossimità del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a incontrare il confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimità del km 36,500.

Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale raggiungendo la località la Morra Rossa chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. È vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Cesanese del Piglio o «Piglio»	11,00	12,00% vol
Cesanese del Piglio o «Piglio» Superiore	9,00	12,50% vol

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella sola area dei Comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone, Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.

L'imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

È comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento, limitatamente al vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio», con esclusione delle tipologie «Superiore» e menzione «Riserva», siano effettuate fuori dall'attuale zona di produzione delle uve e limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da vinificatori che producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 negli ultimi tre anni consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Produzione massima di vino hl/ha
Cesanese del Piglio	65%	71,50
Cesanese del Piglio Superiore	65%	58,50

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita per tutta la partita.

Per il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» l'immissione al consumo è consentita non prima del 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia; per il vino «Cesanese del Piglio» Superiore l'immissione al consumo è consentita non prima del 1° luglio del secondo anno successivo alla vendemmia.

I vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: caratteristico del vitigno di base;

sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;

sapore: secco, armonico, di buona struttura, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

La tipologia «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a venti mesi, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 14,00% vol., può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva».

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità alle normative vigenti.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.

È consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5 l per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» tipologia «Superiore» e per quello atto a fregiarsi della menzione «Riserva» è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

08A04011

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Aceite de la Alcarria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 112 del 7 maggio 2008, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria oli e grassi, denominato «Aceite de la Alcarria».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del documento unico di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare per la qualità e per la tutela del consumatore, SACO VII - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A04001

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-135) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 6 1 1 *

€ 1,00